

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7902</b>	7 ottobre 2020	<b>SANITÀ E SOCIALITÀ</b>
Concerne		

## **Periodo di carenza per il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia: cittadino svizzero che rientra nel Cantone**

### **INDICE**

1.	PREMESSA .....	2
2.	LE MODIFICHE LEGISLATIVE PROPOSTE .....	3
2.1	Periodo di carenza .....	3
2.2	Modifica formale .....	3
3.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO .....	3
4.	INCIDENZA FINANZIARIA .....	3
5.	CONSEGUENZE PER GLI ENTI LOCALI .....	4
6.	COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI .....	4
7.	ENTRATA IN VIGORE .....	4
8.	CONCLUSIONI .....	4



Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato da seguito alla decisione del Parlamento che il 23 giugno 2020 ha approvato il principio secondo il quale il cittadino svizzero che rientra in Ticino non deve ammortizzare alcun periodo di carenza (o di attesa) per aver diritto all'assegno integrativo (AFI) e all'assegno di prima infanzia (API) se prima dell'assenza vi ha soggiornato per almeno 10 anni.

## 1. PREMESSA

Con riferimento all'argomento del periodo di carenza dei cittadini svizzeri rispettivamente dei cittadini ticinesi, giova rammentare quanto successo dal 2015.

Il 21 settembre 2015 i deputati Raoul Ghisletta, Henrik Bang e Tatiana Lurati Grassi hanno depositato l'iniziativa in forma **elaborata** "*Un occhio di riguardo per i Ticinesi provenienti da fuori Cantone nella LAF*" con la quale proponevano di modificare gli artt. 47, 51 e 52 Laf<sup>1</sup> allo scopo di eliminare il periodo di carenza per il diritto all'AFI e all'API per le persone attinenti del Ticino e per quanti rientravano in Ticino e che nel passato vi erano stati domiciliati per un totale di almeno 6 anni.

Il Consiglio di Stato ha risposto il 20 giugno 2017 con il messaggio N. 7335<sup>2</sup>, mettendo in particolare in evidenza come la proposta non fosse chiara e potesse essere foriera di diversi problemi giuridici.

Il 6 novembre 2017, l'iniziativa elaborata è stata ritirata.

Lo stesso giorno, i deputati Raoul Ghisletta e Carlo Lepori hanno depositato l'iniziativa in forma **generica** "*Eliminare il periodo di carenza nella legislazione sociale cantonale per le persone attinenti del Ticino*"; con detta iniziativa in pratica si proponeva che non vi fosse alcun periodo di carenza per le persone attinenti del Ticino secondo la legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale che rientrano nel Cantone.

A richiesta della Commissione della gestione e delle finanze e successivamente della Commissione sanità e sicurezza sociale (CSSS) del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato ha preso posizione, mettendo in evidenza gli ulteriori problemi giuridici che avrebbe comportato la messa in atto della proposta e concludendo ancora di respingerla.

Il rapporto di maggioranza della CSSS del 7 maggio 2020 ha proposto di respingere la proposta dell'atto parlamentare; nella medesima data, la minoranza della CSSS, preso atto dei problemi giuridici evidenziati dal Consiglio di Stato, ha allora proposto una soluzione di compromesso, e meglio di non applicare alcun periodo di carenza per il diritto agli AFI e agli API ai genitori svizzeri (e non solo ticinesi) che rientrano nel Cantone se vi hanno soggiornato in precedenza per almeno 10 anni.

Nella sua seduta del 23 giugno 2020, il Gran Consiglio ha accolto il rapporto di minoranza, di modo che il Consiglio di Stato è ora chiamato a dar seguito.

Con il presente messaggio si propongono quindi le modifiche legislative necessarie per attuare la volontà del Gran Consiglio. Si approfitta inoltre per proporre una modifica formale.

---

<sup>1</sup> Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; RL 856.100.

<sup>2</sup> Cfr. anche il relativo rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio del 10 ottobre 2017 n. 7335R.

## **2. LE MODIFICHE LEGISLATIVE PROPOSTE**

### **2.1 Periodo di carenza**

Il principio approvato dal Parlamento il 23 giugno 2020 viene codificato nei nuovi artt. 47 cpv. 1<sup>bis</sup> (per l'assegno integrativo), 51 cpv. 1<sup>bis</sup> (per l'assegno di prima infanzia in caso di famiglia monoparentale) e 52 cpv. 1<sup>bis</sup> Laf (per l'assegno di prima infanzia in caso di famiglia biparentale).

A garanzia di un sufficiente legame col territorio ticinese, il genitore ha diritto all'assegno solo se al momento della richiesta ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno 5 anni se cittadino straniero<sup>3</sup>.

Le nuove disposizioni disciplinano così il termine d'attesa per i cittadini svizzeri che già in passato hanno vissuto nel Cantone, stabilendo che, per acquisire il diritto alla prestazione senza periodo di carenza, è sufficiente esservi stati domiciliati durante 10 anni consecutivi (cioè senza interruzione) prima di farvi rientro dopo un'assenza. In caso di famiglia biparentale, è sufficiente che uno solo dei due genitori, ancorché svizzero, sia stato domiciliato in Ticino durante 10 anni consecutivi.

### **2.2 Modifica formale**

L'attuale art. 63 cpv. 1 Laf, in funzione dell'interruzione del periodo di carenza, dispone che il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei 3 anni precedenti alla richiesta di AFI-API. Questa disposizione non considera, per una svista, il fatto che il periodo di attesa degli stranieri è, dal 2018, di 5 anni e non di 3 anni<sup>4</sup>.

Si approfitta quindi per apportare il necessario correttivo formale che, di fatto, è già applicato nella prassi. Con l'adeguamento redazionale viene così richiamata correttamente la condizione di domicilio di cui agli artt. 47 cpv. 1 lett. c, 51 cpv. 1 lett. c e 52 cpv. 1 lett. c Laf, ribadendo che il cittadino straniero ha un differente periodo di carenza rispetto al cittadino svizzero.

## **3. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Le modifiche proposte non sono contemplate nelle linee direttive e nel piano finanziario dell'attuale legislatura.

Gli adeguamenti relativi al periodo di carenza fanno seguito alla decisione del Parlamento del 23 giugno 2020.

## **4. INCIDENZA FINANZIARIA**

La valutazione relativa al periodo di carenza è stata effettuata identificando le unità di riferimento (UR) beneficiarie di assistenza sociale, che non hanno accesso agli AFI-API in quanto non adempiono l'attuale periodo di carenza, pur soddisfacendo le altre condizioni

---

<sup>3</sup> L'art. 35 Reg. Laf definisce poi il domicilio come il luogo in cui una persona risiede effettivamente e, a tal proposito, si osserva che con il nuovo art. 60 cpv. 3 Laf che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 verrà pure esplicitato che il genitore ha diritto all'assegno solo se risiede in Ticino legalmente; cfr. messaggio del Consiglio di Stato N. 7687 del 10 luglio 2019 e BU 26/2020 pag. 179.

<sup>4</sup> Modifica degli artt. 47 cpv. 1 lett. c), 51 cpv. 1 lett. c) e 52 cpv. 1 lett. c) Laf; messaggio del Consiglio di Stato N. 7336 del 20 giugno 2017 e BU 53/2017 pag. 385.

previste per il diritto agli AFI/API<sup>5</sup>, che sono circa una trentina. Con l'introduzione delle nuove disposizioni, 15 UR potrebbero avere accesso agli AFI e agli API e più precisamente 4 UR potrebbero beneficiare di AFI, colmando poi la loro lacuna di reddito con la prestazione assistenziale, rispettivamente 11 UR potrebbero beneficiare di AFI e API, colmando interamente la loro lacuna di reddito senza fare capo alla prestazione assistenziale.

Si stima che la modifica relativa al periodo di carenza comporterà un maggior costo lordo a carico dell'AFI di circa CHF 0.2 milioni e un maggior costo lordo per l'API di circa CHF 0.3 milioni annui. In compenso, la misura permetterebbe un risparmio sulle prestazioni assistenziali di circa CHF 0.45 milioni annui. In termini netti, la modifica comporterà un maggior costo di circa CHF 0.05 mio.

La modifica formale non ha alcun impatto finanziario.

## **5. CONSEGUENZE PER GLI ENTI LOCALI**

Tenuto conto della partecipazione comunale alle spese assistenziali pari al 25%, in ragione delle nuove normative sul periodo di carenza, la spesa a carico dei Comuni diminuirà complessivamente di circa CHF 0.1 mio. Si ricorda che la quota a carico dei Comuni è definita in funzione delle prestazioni versate a favore dei beneficiari d'assistenza sociale domiciliati nel singolo Comune.

## **6. COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI**

Le proposte sono compatibili con le altre leggi cantonali e federali.

## **7. ENTRATA IN VIGORE**

Si propone di demandare al Consiglio di Stato la facoltà di decidere la data di entrata in vigore, così da poter considerare gli aspetti amministrativi legati alla messa in atto degli adeguamenti che interessano il periodo di carenza.

## **8. CONCLUSIONI**

Si chiede al Gran Consiglio di approvare le allegate modifiche legislative.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi  
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

---

<sup>5</sup> Oltre al periodo di carenza, il diritto agli AFI e API è riconosciuto solo se il genitore coabita con il figlio (art. 47 cpv 1 lett. b, 51 cpv 1 lett. b e 52 cpv 1 lett. b Laf) e se quest'ultimo ha meno di 15 anni (art. 48 Laf) oppure è in età prescolastica (art. 53 Laf).

Disegno di

**LEGGE**  
**sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 7 ottobre 2020 n. 7902 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è così modificata:

**Ingresso**

- richiamate la legge federale sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni familiari del 24 marzo 2006 (legge sugli assegni familiari, LAFam), in particolare l'art. 26 e l'ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007 (OAFami);
- richiamate la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA) e l'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA), la legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS) e l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS), la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC) e l'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI);
- richiamata la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali cantonali del 5 giugno 2000 (Laps);
- visti il messaggio 27 maggio 2008 n. 6078 del Consiglio di Stato e il rapporto 7 ottobre 2008 n. 6078R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio;
- visti il messaggio 2 dicembre 2008 n. 6150 del Consiglio di Stato e il rapporto 15 dicembre 2008 n. 6150R della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio,

#### **Art. 47 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup>Se l'unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza, non va adempiuto il termine d'attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

#### **Art. 51 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup>Il genitore cittadino svizzero che dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza non deve adempiere il termine d'attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

#### **Art. 52 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup>Se l'unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza, non va adempiuto il termine d'attesa di cui al capoverso 1 lett. c).

#### **D. Periodo di carenza e sua interruzione**

#### **Art. 63 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il titolare del diritto deve dimostrare di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta; se cittadino straniero, deve dimostrare di esservi stato domiciliato ininterrottamente nei cinque anni precedenti la richiesta.

## **II**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.